

Pubblicato il 10/10/2025

N. 07958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 879 del 2025, proposto dalla Regione Umbria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Benci, Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la società Bioter s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione prima) n. 00819/2024, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Bioter s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 la consigliera Silvia Martino;

Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;

1. Si riassumono i fatti di causa quali risultano dalla sentenza impugnata.

1.1. Con D.D. n. 2748 del 22 marzo 2017 la Regione Umbria rilasciava alla **Terni** Biomassa s.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con le prescrizioni e condizioni ivi indicate, relativamente all'attività IPPC 5.2.a - Impianti di coincenerimento dei rifiuti, per rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 3 Mg all'ora per l'installazione sita in via Ratini n. 1, località Maratta, nel Comune di **Terni**.

Ai sensi dell'art. 237 *septiesdecies*, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, il gestore trasmetteva all'Autorità competente la relazione annuale di funzionamento e sorveglianza impianto per l'anno 2017 e per l'anno 2018.

1.2. Con D.D. regionale n. 8593 del 31 agosto 2021 l'AIA veniva volturata alla società Rivalchim s.r.l. Successivamente, con D.D. regionale n. 3630 del 3 aprile 2023 l'AIA veniva ulteriormente volturata alla società Bioter s.r.l., odierna appellante.

1.3. Con nota del 17 febbraio 2020 la società **Terni** Biomassa comunicava all'Autorità competente la "sospensione temporanea dell'attività", in seguito confermata con note del 17 febbraio 2021 e 21 febbraio 2022.

1.4. Con nota del 29 giugno 2023 la società Bioter s.r.l. comunicava alla Regione Umbria, e per conoscenza ad ARPA Umbria, l'avvio di attività di manutenzione ordinaria dell'impianto permanendo lo stato di messa in sicurezza e di arresto totale dello stesso.

1.5. In riscontro, con nota prot. n. 169398 del 4 luglio 2023 il Servizio regionale competente comunicava alla Bioter – e per conoscenza ad ARPA

Umbria ed al Comune di **Terni** – che qualsiasi modifica, non riconducibile alla semplice manutenzione ordinaria, avrebbe dovuto essere comunicata al Servizio tramite portale istituzionale e che il riavvio e l'esercizio dell'impianto sarebbe stato subordinato alla presentazione, da parte della stessa Bioter, dell'istanza di riesame dell'autorizzazione n. 2748 del 22 marzo 2017 per adeguamento alle BAT *Conclusion* di cui alla Decisione di esecuzione UE 2019/2010 per gli inceneritori, nonché alla conclusione positiva, da parte della Regione Umbria, del procedimento di riesame ed alla realizzazione degli interventi di adeguamento dell'intera installazione alle migliori tecniche disponibili.

1.6. Con nota prot. 2024-0017135 del 25 gennaio 2024 Bioter riscontrava la nota regionale dichiarando, in particolare, che «*L'azienda intende avviare a combustione rifiuti e biomasse in miscelazione tra loro così come da Autorizzazione*» e argomentando circa la non applicabilità delle richiamate BAT all'impianto in esame.

Con nota prot. 2024-0017125 del 25 gennaio 2024 la Bioter trasmetteva il cronoprogramma dei lavori di manutenzione e *commissioning*, con previsione di inizio della fase avviamento dell'impianto al 22 febbraio 2024. (doc. 19 e 20 della produzione della Regione Umbria in primo grado).

1.7. Il provvedimento impugnato in primo grado è la nota regionale del 9 febbraio 2024, con la quale l'Amministrazione regionale ha dato «*comunicazione, ai sensi dell'art.29 octies c. 5 del d.lgs 152/2006, dell'avvio del riesame complessivo, con valenza di rinnovo a seguito della emanazione delle BAT conclusion di settore (Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010), dell'installazione Bioter S.r.l. sita in Via Ratini n.1, Loc. Maratta – Terni (TR) (D.D. regionale n. 2748 del 22.03.2017)*».

2. Il ricorso di primo grado è stato affidato a due articolati motivi (estesi da pag. 7 a pag. 13).

2.1. In sintesi, in relazione all'impianto della società Bioter s.r.l. non troverebbe applicazione il riesame di cui all'art. 29 *octies*, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto l'impianto stesso non rientrerebbe nel campo di applicazione delle BAT - Best Available Techniques, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010. Secondo l'A.I.A. di cui alla D.D. n. 2748 del 22 marzo 2017, volturata con D.D. n. 3630 del 3 aprile 2023, relativa all'attività IPPC 5.2.a – Impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 3 Mg/ora, i rifiuti oggetto di autorizzazione per le Bioter, identificati dai codici EER 02 01 03, 02 01 07, 02 03 01, 02 03 03, 02 03 04, 02 07 01, 02 07 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01 e 19 12 07, rientrano nella descrizione di biomassa di cui alla all'art. 3, paragrafo 31, lett. b) della direttiva 2010/75/UE. La Bioter è, inoltre, autorizzata all'utilizzo come combustibile di biomassa vergine per un quantitativo di 7.800 tonnellate all'anno in miscelazione con i rifiuti. L'azienda intende avviare a combustione rifiuti e biomasse in miscelazione tra loro così come da autorizzazione. La società ha sostenuto che, a questa tipologia di impianto, non sarebbero applicabili le suddette B.A.T.

In ogni caso, la nota regionale, non avrebbe fornito adeguata motivazione, idonea a superare le argomentazioni tecniche avanzate dalla società.

3. Con la sentenza oggetto dell'odierna impugnativa il T.a.r. ha accolto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.

In sintesi, secondo il primo giudice, la suindicata Decisione della Commissione del 12 novembre 2019 si applicherebbe *“solo laddove non vi sia neanche un parziale incenerimento di biomasse”* e, inoltre, la Regione non avrebbe evidenziato per quale motivo ritiene le BAT in questione applicabili ad un impianto della tipologia in esame.

4. L'appello della Regione Umbria è affidato ai seguenti motivi:

I. Errores in procedendo et in iudicando; *violazione e falsa applicazione dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione della Direttiva 2010/75/UE e della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12/11/2019; violazione e falsa o omessa applicazione degli artt. 5, comma 1, lett. l-ter, l-ter. 1), l-ter. 2), l-ter.4) e l-ter.5); violazione e falsa applicazione degli artt. 29-bis, 29-sexies e 237 del d.lgs. 152/2006; erronea, carente e incongrua motivazione; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.*

La Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ha disposto, al paragrafo 2, dell'art. 42, la non applicazione del capo (relativo agli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti) agli *"impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:*

i) i rifiuti di cui all'articolo 3, punto 31, lettera b); [...]".

Inoltre, ha disposto, all'art. 13, par. 5, l'adozione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

In attuazione di tale ultima disposizione è stata adottata la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti.

In particolare, l'Allegato della versione italiana della Decisione di esecuzione UE 2019/2010 della Commissione (doc. n. 11 depositato dalla Regione in primo grado) afferma che le BAT *"si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE: [...]"*

"5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento di rifiuti:

a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;

b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno;

il cui scopo principale non è la produzione di prodotti materiali e se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

— *sono sottoposti a combustione solo i rifiuti diversi dai rifiuti definiti all'articolo 3, paragrafo 31, lettera b), della direttiva 2010/75/UE;*

— *oltre il 40 % del calore liberato proviene da rifiuti pericolosi;*

— *sono inceneriti rifiuti urbani misti?*

La versione inglese – originaria - del BREF per l'incenerimento dei rifiuti (che stabilisce le Best Available Techniques (BAT) Conclusions for waste incineration) recita (doc. 12 prodotto in primo grado, pag. 471):

“These BAT conclusions concern the following activities specified in Annex I to Directive 2010/75/EU:

5.2 Disposal or recovery of waste in waste incineration plants:

(a) for non-hazardous waste with a capacity exceeding 3 tonnes per hour;

(b) for hazardous waste with a capacity exceeding 10 tonnes per day.

5.2 Disposal or recovery of waste in waste co-incineration plants:

(a) for non-hazardous waste with a capacity exceeding 3 tonnes per hour,

(b) for hazardous waste with a capacity exceeding 10 tonnes per day;

whose main purpose is not the production of material products and where at least one of the following conditions is fulfilled:

- only waste, other than waste defined in Article 3(31)(b) of Directive 2010/75/EU is combusted;

- more than 40 % of the resulting heat release comes from hazardous waste;

- mixed municipal waste is combusted?

Peraltro, la stessa versione italiana della Decisione di esecuzione UE 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 afferma, sempre in merito al campo di applicazione, che: *“Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano i seguenti elementi: [...] - trattamento dei rifiuti in impianti di cui all'articolo*

42, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE”.

Ciò come da Bref originario (doc. 12, pag. 471) che chiarisce: “*These BAT conclusions do not address the following: [...] • Treatment of waste in plants covered by Article 42(2) of Directive 2010/75/EU*”.

Secondo la definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. l-ter) del d.lgs. 152/2006, le migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT), sono “*la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso*”.

Il “documento di riferimento sulle BAT” o “BREF” è il “*documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE*” (art. 5, comma 1, lett. l-ter.1 del d.lgs. 152/2006), mentre le conclusioni sulle BAT sono “*un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio*

associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito” (art. 5, comma 1, lett. l-ter.2). Inoltre, i *“livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”* o *“BAT-AEL”* sono gli *“intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche”* (art. 5, comma 1, lett. l-ter.4), mentre per *“tecnica emergente”* si intende *“una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti”* (art. 5, comma 1, lett. l-ter.2). l-ter.5).

Le citate definizioni, in particolare di *“migliori tecniche disponibili”* e *“conclusioni sulle BAT”*, riproducono quelle di cui all'art. 3, numeri 10 e 12 della Direttiva 2010/75/UE.

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (artt. 29-*bis* e 29-*sexies* del d.lgs. 152/2006), mentre ai sensi dell'art. 237-*octies* del d.lgs. 152/2006, *“nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili”*.

Nel caso in esame, la Regione ritiene che all'impianto della società appellata debbano applicarsi le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'incenerimento dei rifiuti, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2010

della Commissione del 12 novembre 2019.

Al riguarda l'appellante richiama in primo luogo la pacifica giurisprudenza secondo cui le valutazioni sottese al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e alle relative modifiche implicano il ricorso a nozioni tecnico scientifiche connotate da un'ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica e sono sindacabili nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici.

Le censure formulate dalla società in primo grado sarebbero volte a sindacare indebitamente l'opportunità delle scelte, tecniche e amministrative, rimesse all'Autorità competente.

In ogni caso, l'impianto in questione è stato autorizzato dalla D.D. 2748/2017 al "*Recupero di rifiuti non pericolosi in impianti di coincenerimento con capacità superiore a 3 Mg all'ora*" e, precisamente, a bruciare sia rifiuti non pericolosi che rifiuti rientranti nella definizione di biomasse di cui alla direttiva 2010/75 per un quantitativo pari a 36.000 ton/anno, nonché biomasse vergini per un quantitativo di 7800 ton/anno (come indicato nell'Allegato A alla D.D. 2748/2018, doc 5, prodotto in primo grado).

Pertanto, la società appellata, oltre alle biomasse, è autorizzata a bruciare anche rifiuti identificati dai codici 03 03 07 (scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone), 07 02 99 (Pezza di linoleum) e 08 02 99 (Pasta di linoleum) che non sono annoverati tra i rifiuti biomassa di cui all'art. 3, par. 31, lett. b) della Dir. 2010/75/UE.

La Regione prosegue evidenziando che l'impianto in oggetto nei suoi ultimi anni di produzione, prima del fermo avvenuto dal 2020, ha utilizzato quale combustibile esclusivamente il rifiuto identificato dal codice 03 03 07 (scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone), non certo annoverato tra i rifiuti biomassa; infatti, le Relazioni sul

funzionamento relative agli anni 2017 e 2018 (doc 6 e 7 prodotte in primo grado, par. 3.1) attestano che l'impianto è stato alimentato solo con CER 03 03 07 per un quantitativo rispettivamente di 1.212 tonnellate nel 2017 e 3.477,76 tonnellate nel 2018. D'altra parte, sulla base dell'AIA vigente, anche ipotizzando un impiego continuativo e costante di biomassa di cui all'Allegato X, sezione 4 alla parte V del d.lgs. n. 152/06 alla massima capacità autorizzata, circa il 70/80% del combustibile incenerito continuerebbe ad essere rappresentato da rifiuti. Ulteriore dimostrazione di ciò è data dalla recente istanza di riesame AIA presentata da Bioter s.r.l. (il 31/5/2024), con allegata Relazione tecnica (doc 22 e 23 depositati dalla Regione Umbria davanti al Tar Umbria) nella quale si chiede di utilizzare come combustibile o come altro mezzo per produrre energia *“una quantità massima di 100 t/giorno di cui al massimo 70 ton/giorno di pulper (EER 030307) e 36.000 t/anno di cui al massimo 25.000 t/anno di pulper (EER 030307)”*. Quindi, l'impianto sottopone a combustione una miscela costituita per il 70% da rifiuto pulper EER 030307 e per il 30 % da rifiuti biomassa; il *pulper* rappresenta sempre il combustibile preponderante da utilizzare nell'impianto.

Il T.a.r. ha ritenuto che, sul piano letterale, la Decisione di esecuzione UE 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 - secondo il quale l'ambito di applicazione delle BAT è riferito a impianti in cui *“sono sottoposti a combustione solo i rifiuti diversi dai rifiuti definiti all'articolo 3, paragrafo 31, lettera b), della direttiva 2010/75/UE”* - deve interpretarsi nel senso che le BAT si applicano *“solo laddove non vi sia neanche un parziale incenerimento di biomasse”*.

Il primo giudice non avrebbe però tenuto conto della interpretazione logico-sistematica e di tutela ambientale che connota lo scopo delle suddette norme. Peraltro, anche dal punto di vista letterale, dalla versione inglese – originaria - del BREF per l'incenerimento dei rifiuti (in cui si afferma *“only waste, other than*

waste defined in Article 3(31)(b) of Directive 2010/75/EU is combusted” (doc. 12, pag. 471), potrebbe agevolmente evincersi un significato letterale diverso rispetto a quello accreditato dal T.a.r. e cioè che le BAT si applicano solo ai rifiuti e non ai rifiuti rientranti nella definizione di biomasse di cui alla direttiva 2010/75/EU.

Ad ogni modo, nel testo della Decisione di esecuzione UE 2019/2010 della Commissione del 12/11/2019 sempre in merito al campo di applicazione ed a specificazione di quanto precedentemente indicato, viene precisato anche che: *“Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano i seguenti elementi: [...] - trattamento dei rifiuti in impianti di cui all’articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE”*. Ciò come da Bref originario (doc. 12, pag. 471) che chiarisce: *“These BAT conclusions do not address the following: [...] • Treatment of waste in plants covered by Article 42(2) of Directive 2010/75/EU”*.

Gli impianti *“di cui all’articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE”* sono gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti che, come espressamente dispone tale norma, *“trattano unicamente i seguenti rifiuti: i) i rifiuti di cui all’articolo 3, punto 31, lettera b); [...]”*, cioè le biomasse ivi indicate e definite.

Dal complesso di tali disposizioni si evince che le conclusioni sulle BAT si applicano solo ai rifiuti diversi dalle biomasse e l’esclusione riguarda quindi gli impianti di incenerimento o coincenerimento che trattano *“unicamente”* biomasse (ipotesi in cui non ricade l’impianto in esame).

Il legislatore europeo avrebbe inteso affermare che ove un impianto di coincenerimento bruci esclusivamente rifiuti da biomassa, rifiuti che nella loro essenza non si discostano da biomassa non rifiuto e, quindi, dalla cui combustione non deriva un rischio tale da imporre l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, non si applicano le BAT in esame. Negli altri casi, quando

sono trattati anche rifiuti non rientranti tra le biomasse, le BAT devono necessariamente applicarsi.

Nel caso di specie vi è la manifesta volontà di Bioter di bruciare in maniera del tutto predominante rifiuti (in particolare, “pulper da cartiera” identificato con codice EER 03 03 07) e solo in piccola parte rifiuti rientranti nella definizione di biomasse, ma ciò non consente certo la non applicazione delle suddette BAT.

L’interpretazione secondo cui basterebbe anche un “parziale incenerimento di biomasse” per escludere qualsiasi impianto dall’applicazione delle conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione UE 2019/2010, confligge con lo scopo e le finalità di tutela in base ai quali sussiste tutto l’impalcato normativo europeo e nazionale relativo all’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sono il riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e per il suo riesame (Considerando 13, 15 e 21, art. 14, comma 3 e art. 15, comma 3 della Direttiva 2010/75, nonché artt. 29-bis, 29-sexies e 29-octies del d.lgs. 152/2006) e nell’esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere adottate tutte le misure in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecnologie disponibili (art. 237-octies del d.lgs. 152/2006).

Nel caso in questione, le Conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti devono essere necessariamente prese a riferimento in quanto le emissioni prodotte dall’installazione bruciando solo in parte biomasse non risulterebbero significativamente modificate in senso positivo nella loro natura e nella loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro.

Diversamente opinando, basterebbe che un qualsiasi impianto che sottoponga a combustione una anche rilevante quantità di rifiuti con le capacità indicate al punto 5.2. della Decisione di esecuzione UE 2019/2010, ma che accompagni a ciò anche la previsione di sottoporre a combustione una irrisoria o anche minima percentuale quantità di rifiuti biomassa, oltre a rifiuti veri e propri, per non essere assoggettata alle conclusioni sulle BAT in esame.

Anche il richiamo, fatto nella sentenza impugnata, all'assenza della dimostrazione di un *vulnus* al principio di precauzione con riferimento al comma 4 dell'art. 29 *octies* del d.lgs. 152/2006 (il quale affianca ai casi di riesame obbligatorio dell'AIA, "*una nutrita serie di ipotesi in cui lo stesso riesame può essere disposto a seguito di una valutazione discrezionale dell'Autorità competente*"), non sarebbe appropriato.

In disparte il fatto che il principio di precauzione richiamato nell'art. 3 – *ter* del Codice dell'ambiente, informa tutta l'azione amministrativa in materia, a tale disposizione si aggiunge l'art. 6, comma 16 del d.lgs. 152/2006 il quale impone all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di prendere "*le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili*" e che non si verifichino "*fenomeni di inquinamenti significativi*".

II. Errori in procedendo et in iudicando; *violazione, omessa e falsa applicazione dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, della Direttiva 2010/75/UE e della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12/11/2019; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990; erronea, carente e incongrua motivazione; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.*

Nella sentenza impugnata, il T.a.r. afferma che l'atto regionale gravato scontrerebbe, "*altresì, il lamentato difetto di motivazione laddove, anche a fronte di osservazioni dell'interessata in cui sostanzialmente si anticipano i contenuti del ricorso, non*

evidenzia per quale motivo le BAT sono ritenute applicabili. Nulla è detto nell'atto gravato, né nella precedente nota richiamata per relationem, circa la sussistenza delle condizioni richiamate nell'ambito di applicazione, sopra dettagliate". Né si desumerebbe dalla motivazione dell'atto gravato "l'argomento relativo all'utilizzo quali combustibili negli ultimi anni di produzione nell'impianto de quo esclusivamente di rifiuti non annoverati tra le biomasse", che costituirebbe una "inammissibile integrazione postuma alla motivazione"; sarebbe stato onere dell'Amministrazione "evidenziare che la revisione veniva disposta perché l'impianto, non utilizzando biomasse come combustibile, poteva essere ricondotto nella condizione di applicazione delle sopra richiamate BAT" (capo 8.3. della sentenza impugnata, pagg. 15 e 16).

Al riguardo, la Regione evidenzia che a seguito della nota Bioter prot. n. 165825 del 29 giugno 2023 (doc 16), con la quale veniva comunicata la sospensione dell'attività per ulteriori 5 mesi e l'inizio dell'"attività di manutenzione ordinaria nell'ambito della quale si procederà alla sostituzione delle parti di impianto deteriorate o mal funzionanti con elementi della stessa tipologia", con la nota prot. 169398 del 4 luglio 2023 (doc 17) era stato ricordato alla società che "qualsiasi modifica, non riconducibile alla semplice manutenzione ordinaria, deve essere comunicata allo scrivente servizio tramite il sistema di compilazione e acquisizione on line".

Contestualmente, la Regione aveva fatto presente che era stata pubblicata la Decisione di esecuzione UE 2019/2010 sull'incenerimento dei rifiuti e che "ai sensi dell'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 tali migliori tecniche disponibili (BAT) devono essere adottate entro quattro anni dalla pubblicazione e pertanto entro il 03/12/2023".

Quindi, la nota rappresentava che "il riavvio e l'esercizio dell'impianto è subordinato alla presentazione, da parte di Codesta Società, dell'istanza di riesame dell'autorizzazione n. 2748 del 22.03.2017 per adeguamento alle BAT sopracitate, alla conclusione positiva, da parte della Regione Umbria del procedimento di riesame ed alla realizzazione degli

interventi di adeguamento dell'intera installazione alle migliori tecniche disponibili sopracitate".

La nota richiamava anche i punti P1T01 e P1T02 del paragrafo 4.4.1.3 dell'aggiornamento del Piano Regionale della Qualità dell'Aria della Regione Umbria che impone l'applicazione agli impianti produttivi localizzati nella Conca Ternana di specifiche misure rigorose ottenibili con le migliori tecniche disponibili.

A fronte di ciò, la Bioter con nota prot. 2024-0017135 del 25.01.2024 (doc 18) dichiarava che *"L'azienda intende avviare a combustione rifiuti e biomasse in miscelazione tra loro così come da Autorizzazione"* e, richiamando la Decisione UE 2019/2010, che *"non rientra nel campo di applicazione di cui all'articolo 29 Octies, comma 3, lettera a D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in quanto non rientra nel campo di applicazione delle BAT"*.

A tale interlocuzione, ha fatto seguito il provvedimento impugnato, nel quale è contenuta altresì l'avvertenza secondo cui *"In attuazione di quanto previsto dall'art.29 octies c.5 del d.lgs 152/2006, la presentazione della documentazione di riesame deve essere effettuata entro 5 mesi dalla data di ricevimento della presente nota, tramite il sistema di compilazione e acquisizione on line, disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://suape.regione.umbria.it/aia>, in ottemperanza a quanto indicato dalla D.G.R. n. 1003 del 28 ottobre 2020"*.

Da tale sequenza procedimentale, potrebbe evincersi la motivazione della determinazione assunta.

Peraltro, in ogni caso, la nota impugnata è essa stessa comunicazione da parte dell'autorità competente di avvio del procedimento di riesame *ex art 29 – octies*, comma 5, del d.lgs. 152/200, la quale costituisce in sé, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, espressione di un potere autoritativo dell'Amministrazione.

4. Si è costituita, per resistere, la società Bioter s.r.l.
5. Con ordinanza n. 715 del 21 febbraio 2015, l'istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
6. La Regione ha depositato una memoria conclusionale.
7. L'appello è stato infine trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 25 settembre 2025.
8. Ciò posto, ai fini del decidere, il Collegio ritiene necessario acquisire una relazione di chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (eventualmente tramite il supporto tecnico di ISPRA laddove ritenuto necessario) finalizzata a rappresentare al Collegio quali siano le differenze sussistenti – sia in linea generale che con particolare riferimento al quadro delle emissioni in atmosfera – tra:
 - un impianto di coincinerimento che utilizza come combustibile unicamente i rifiuti di cui all'articolo 3, punto 31, lettera b) di cui alla direttiva 2010/75/UE;
 - un impianto di coincinerimento che utilizza come combustibile esclusivamente rifiuti non pericolosi;
 - un impianto di coincinerimento che è alimentato sia da rifiuti non pericolosi che da biomasse ma utilizza principalmente rifiuti non pericolosi.
9. Per i predetti incumbenti risulta congruo il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza collegiale.
10. È riservata ogni decisione, in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riservata ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese, dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Rinvia, in prosieguo, all'udienza pubblica che sarà fissata dal Presidente della Sezione all'esito dei suddetti incombenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvia Martino

IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO